

proposta n. 3946 del 2012

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 3637

DEL 27/12/2012.

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni e in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n° 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: dipendente matricola 140741: concessione congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5, del Decreto Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dall' 01/01/2013 al 23/06/2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del dipendente matricola 140741, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intesa ad ottenere un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001 n. 151, nel periodo dall' 01/01/2013 al 23/06/2013, per assistere il genitore convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO il nulla osta del Responsabile dell' U.O. Interessata in ordine alla concessione del congedo a decorrere dall'01/01/2013, come richiesto dalla dipendente;

VISTO l'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001, n. 151, ove è previsto che la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a usufruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, fino ad un importo massimo annuale stabilito per il 2012 dalla circolare INPS n. 59 del 27/04/2012 di Euro 45.471,78;

CONSIDERATO che nel caso in esame la retribuzione del dipendente è superiore a quella stabilita dall'art. 42 già citato e pertanto, durante il periodo di congedo, l'importo massimo giornaliero da corrispondere, comprensivo

dell'indennità e della contribuzione figurativa, sarà pari a euro 186,82;

VISTA la sentenza della corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, che estende il beneficio dell'art. 42 anche in favore dei figli di genitori portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92;

ACCERTATO che la dipendente **ha già fruito di congedo allo stesso titolo per n. 556 giorni** e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;

VISTO il verbale della Competente Commissione, attestante che il genitore della dipendente è portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTA la dichiarazione della dipendente attestante la composizione del nucleo familiare anagrafico;

CONSIDERATO il luogo di residenza e lo stato di salute dei figli del portatore di handicap;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni citate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, nonché della Circolare INPS n. 41 del 16/03/2009, per la concessione del congedo richiesto, fatti salvi eventuali diversi indirizzi emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cui sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla sussistenza e alla verifica degli stessi requisiti;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 43, comma 2, dello stesso D. Lgs., e dal comma 5 dell'art. 25 del CCNL per il personale del comparto 01/09/1995, tali periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;

VISTO il parere n. 21/2008 espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione agli effetti del congedo sulla tredicesima mensilità;

RITENUTO di concedere il congedo, anche nelle more di indirizzi applicativi da parte degli organi competenti, riservandosi di recuperare l'assegno corrisposto qualora dovesse risultare la carenza di uno o più requisiti;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07/08/2009;

PER le motivazioni esposte in premessa

D E T E R M I N A

1. di concedere alla dipendente matricola 140741, il congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, nel periodo dall' 01/01/2013 al 23/06/2013, per assistere il genitore convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;
2. di dare atto che al dipendente matricola 140741 dovrà essere corrisposta, in luogo dello stipendio, un'indennità economica giornaliera pari a euro 186,82, per tutta la durata del congedo concesso col presente atto,
3. di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Territoriale del Lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del Decreto 21/07/2000, n. 278.

4. di dare atto che, qualora a seguito di disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica emergesse una carenza dei requisiti richiesti, il periodo di assenza già fruito a tale titolo verrà considerato congedo non retribuito per gravi motivi familiari, ai sensi della normativa vigente;

5. di notificare i contenuti della presente determinazione al dipendente in parola e al Responsabile dell'U.O. Di appartenenza della stessa;

6. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio AA.GG., e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

ORISTANO li ,

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dr. Luciano Oppò)**

Il funzionario istruttore: F. Cadoni

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 31/12/2012 al 09/01/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

(Dr.ssa Antonina Daga)